

Per opportuna conoscenza si porta all'attenzione del concessionario/richiedente l'art. 39 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria:

#### **ART. 39 – EPIGRAFI MONUMENTI ORNAMENTI**

1. Relativamente alle tombe nei campi comuni si rimanda all'art. 15 del presente regolamento.
2. Prima di procedere alla costruzione e posizionamento di manufatti, monumenti ecc. sulle aree concesse per sepolture private a tumulazione individuale (tomba in area) deve essere richiesta autorizzazione al servizio lavori pubblici del Comune. È pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
3. Le epigrafi e gli ornamenti posti sui loculi devono avere le caratteristiche stabilitate e prescritte dall'ufficio tecnico. Non è possibile installare una lastra unica a chiusura di due loculi.
4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
1. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.
2. Non è consentita la collocazione di luci, vasi o altri ornamenti sovrastanti le zone di passaggio comune.

data \_\_\_\_\_

PER PRESA VISIONE

IL CONCESSIONARIO/RICHIEDENTE

---